

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

PIANO DEL CONSUMATORE

(EX ART. 7 CO 1 BIS E SS. LEGGE 3/2012)

E SUCCESSIVE MODIFICHE

PROPOSTO DA

BRUNO GAETANO c.f. BRNGTN72D21C351I

IN SUBORDINE

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART.14-TER CO 1 E SS LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3 E
SUCCESSIVE MODIFICHE

Sommario

Premessa	2
1) Documentazione prodotta ed acquisita	4
2) Situazione familiare, economica e patrimoniale	6
3. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.....	6
3) Attività richieste al Gestore della Crisi incaricato.....	7
4. Sussistenza dello stato di sovraindebitamento (art. 6 legge 3/2012).....	9
5. Elenco creditori e situazione di sovraindebitamento.....	9
3.1 Procedure esecutive	10
3.2 Crediti erariali	10
3.3 Altro	10
4 Attivo	11
4.1 Beni dell'istante.....	11
5 Cause del sovraindebitamento.....	11
6 Piano del consumatore.....	16
6.1 Attivo disponibile nel piano	16
6.2 Prospetto di piano del consumatore.....	17
6.3 In merito al trattamento del credito da cessione del V dello stipendio	17
6.4 Piano rateale	19

Nella tabella seguente si riporta il presumibile piano rateale proposto.	19
7 Garanzie	19
8 Condizioni di meritevolezza del consumatore	19
8.1 Diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni	19
8.2 Atti in frode	19
9 Conclusioni.....	20
Allegati:	21

Premessa

Il Sig. BRUNO Gaetano nato a Catania (CT) il 21.04.1972, residente in Roma alla Via Modesta Valenti n. 61, avente c.f. BRNGTN72D21C351I, dopo aver contratto matrimonio con la Sig.ra Bucaioni Adriana a ROMA (RM) il 23/08/2007 si è da ella consensualmente separato¹ il 13/06/2011 davanti il Tribunale di Roma. Il debitore risiede attualmente in un alloggio popolare assegnato all'ex coniuge, che gli ha offerto ospitalità a causa del suo stato di salute nonché dell'impossibilità attuale di sostenere il costo di un canone di locazione. Partecipa con un contributo fisso di €. 300,00 alle spese per le utenze, detersivi e varie. Il debitore, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3, così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, e non ricorrendo cause ostative, come da verifiche preliminari effettuate, coadiuvato dall'avv. Luigi Benigno del Foro di Napoli Nord, indirizzo pec avvocatoluigibenigno@legalmail.it, nella ricostruzione della sua situazione economico/patrimoniale nonché per la predisposizione del piano del consumatore, ha richiesto la nomina di un gestore della crisi presso l'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso il Coa di Roma; in data 12/04/2021 è stato nominato Gestore della Crisi l'Avv. Francesca Romana Capezzuto del Foro di Roma. L'istante è assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Benigno del Foro di Napoli Nord (BNGLGU68E12A512B) a cui ha conferito mandato² ed ha eletto domicilio presso il suo studio in Aversa (CE) alla Via a. Diaz n. 112, n. fax 0818111557, ovvero nel domicilio digitale, censito nel ReGinDe, pec: avvocatoluigibenigno@legalmail.it ex art. 52, comma 1, lett. B D.L. 90/2014 e successive modifiche.

Il piano del consumatore del Sig. Bruno Gaetano è corredato di tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale da cui si evince lo stato di sovraindebitamento in cui egli versa e le sue cause nonché tutti gli altri presupposti di accessibilità alla procedura di sovraindebitamento richiesti dalla citata normativa. Il gestore potrà, quindi,

¹ Omologa separazione

² Mandato

procedere all'analisi e alla verifica dei presupposti di ammissibilità alla procedura richiesta dalla legge al fine di relazionare al Tribunale di Roma, G.D. a designarsi, circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi attestando la fattibilità giuridica e la sostenibilità economica del piano, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 co 2 e 9 co 3-bis della legge n. 3/2012.

L'istante, ai sensi dell'art. 6 co 2 lett. a) della legge n. 3/2012 e successive modificazioni risulta essere in una situazione di "sovraindebitamento", che determina la definitiva incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Ai sensi dell'art. 6 co 2 lett. b) l'istante è qualificabile "consumatore", cioè persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale comunque non svolta, né è socio di società, per cui i debiti sono estranei a quelli sociali;

Competente per territorio è il Tribunale di Roma a cui il piano è proposto ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co 2 della legge 3/2012 il piano del consumatore è ammissibile poiché il debitore, anche consumatore:

- a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo secondo;
 - b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo secondo;
 - c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
 - d) ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
- d-bis) non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
- d-ter) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

La proposta di piano del consumatore prevede ex art. 8 co 1 della legge 3/2012 la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante la cessione dei crediti futuri. Ex art. 8 co 1-bis della legge 3/2012 il piano prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, non presenti crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, prevede scadenze e modalità di pagamento dei creditori, suddivisi in classi, indica le garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti.

Il piano prevede che i crediti muniti di privilegio generale, non siano soddisfatti integralmente, assicurandone comunque il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in virtù della collocazione preferenziale di essi sul ricavato in caso di liquidazione dei beni, comunque inesistenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 co 4 della legge 3/2012 il piano prevede una moratoria di nove mesi dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio generale, non essendo sussistenti nel patrimonio del debitore beni da liquidare.

Unitamente alla proposta sono depositati ex art. 9 co 2 della legge 3/2012 l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e una dichiarazione circa l'inesistenza di atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il gestore della crisi procederà alla verifica della proposta di piano del consumatore e della documentazione allegata, se del caso acquisendo informazioni e riscontri presso i creditori e dalle banche dati pubbliche, onde procedere ai sensi dell'art. 9 co 3-bis della legge 3/12 alla redazione della relazione particolareggiata contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile, ai sensi dell'ultimo cpv dell'art 9 co 3-bi lett. e).

Si chiede, pertanto, che il Gestore della crisi nominato rediga una relazione particolareggiata che contenga:

Tutto quanto premesso

Il debitore, in base alle caratteristiche oggettive e soggettive qui declinate, intende formulare al Tribunale di Roma, territorialmente competente, istanza per l'accesso alla procedura di piano del consumatore ex art.7 e ss della legge 3/2012, come novellata e integrata dal dl. 179/2012 nonché dal dl 137/2020 modificato con integrazioni nella legge 176/2020 entrata in vigore il 25/12/2020.

- 1) Documentazione prodotta ed acquisita
-
-

Il piano del consumatore è corredato di tutta la documentazione necessaria alla verifica dei presupposti di legge, elencata di seguito:

- Fotocopia carta identità e codice fiscale dell'istante;
- Istanza nomina Occ;
- Copia bonifico nomina Occ;
- Provvedimento di nomina Occ e accettazione del Gestore;
- Preventivo Occ sottoscritto per accettazione;
- Mandato Avv. Benigno Luigi;
- Preventivo compenso legale sottoscritto per accettazione
- Certificato di residenza;
- Stato di famiglia;
- Sentenza omologa separazione personale;
- Certificati medici e verbale di accertamento invalidità civile
- Estratto contributivo Inps
- Visura catastale negativa
- Ultime tre dichiarazioni dei redditi 2021,2020 e 2019
- Ultime tre buste paga
- Contratto di cessione del V erogato da Dinamyca Retail;
- Contratto di finanziamento erogato da UNICREDIT e ceduto a AK NORDIC AB
- Contratto di prestito personale n. 64024 concesso da IPA ROMA CAPITALE
- Contratto di prestito personale n. 64861 concesso da IPA ROMA CAPITALE
- Cartella esattoriale A.E.R.
- Avviso di ingiunzione di SIMETO AMBIENTE SPA
- Elenco dei creditori con indicazione delle somme;
- Inventario beni del debitore e attività;
- Autocertificazione attestante le spese mensili;
- Autocertificazione di assenza atti dispositivi negli ultimi 5 anni;
- Autocertificazione pregiudizi penali;
- Visura Protesti;
- Estratto conto ultimi 5 anni;
- Visura PRA;
- Centrale rischi Banca d'Italia;
- Centrale di allarme interbancaria;
- Informativa CRIF;
- Informatica CTC;
- Informativa Experian;
- Ricevute spese mensili;
- Estratto di ruolo Agenzia delle entrate riscossioni;
- Certificato situazione tributaria Comune di Roma
- Certificazione carichi pendenti Agenzia delle Entrate;

2) Situazione familiare, economica e patrimoniale

1. composizione del nucleo familiare

L'istante è legalmente separato dal coniuge con sentenza di omologa del Tribunale di Roma del 13/06/2011; attualmente egli vive quale ospite presso il domicilio della sua ex moglie non avendo la possibilità di sostenere un canone di locazione; è dipendente del Comune di Roma dal 22.12.2006 con la qualifica di impiegato e percepisce una retribuzione media mensile €1.259,00, calcolata sul reddito della certificazione unica 2021 diviso 13 mensilità; lo stipendio medio mensile (tot/12) è di €. 1.364,00 circa.

2. elenco spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante

Le spese necessarie per le esigenze dell'istante sono riassunte nella tabella riportata di seguito:

Spese (mensilizzate)	Importo
Alimenti e bevande	350,00
Contributo locazione	300,00
Condominio	
Energia elettrica	
Gas	
Telefono e internet	15,00
Tassa rifiuti	
Assicurazione auto	
Tassa di circolazione	
Carburante	
Mezzi pubblici	110,00
Spese sanitarie	110,00
Animali domestici	
Tempo libero	50,00
Abbigliamento calzature	100,00

Totale _____ **1.035,00**

L'istante è attualmente ospitato presso l'abitazione dell'ex coniuge, alla quale versa l'importo forfettario mensile di €.300,00 quale contributo per le spese dell'immobile.

L'importo necessario alle spese correnti dell'istante è di €.1.035,00 mensili, per cui, detratto tale importo, il residuo potrà essere messo a disposizione del piano del consumatore.

3. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

Il debitore è dipendente a tempo indeterminato del Comune di Roma e di seguito sono riepilogati i redditi percepiti negli ultimi tre anni, estratti dalle dichiarazioni

dei redditi. Per completezza si riportano nella tabella anche i redditi per gli anni fiscali dal 2010 al 2020, dichiarazioni³ estratte dal cassetto fiscale di A.E.

Redditi	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
YEAR	€ 16.368,13	€ 16.331,90	€ 16.005,75	€ 15.413,31	€ 15.242,01	€ 0,00	€ 15.572,00	€ 13.041,88	€ 15.085,06	€ 16.399,92	€ 16.399,92
MONTH	€ 1.259,09	€ 1.256,30	€ 1.231,21	€ 1.185,64	€ 1.172,46	€ 0,00	€ 1.197,85	€ 1.003,22	€ 1.160,39	€ 1.261,53	€ 1.261,53

Quindi l'istante, al netto delle esigenze mensili personali e familiari, pone a disposizione della procedura la somma mensile di €. 329,00 circa.

3) Attività richieste al Gestore della Crisi incaricato

Il proponente, assistito nella odierna istanza dall'Avv. Luigi Benigno, chiede al nominato Gestore della crisi da sovraindebitamento di predisporre, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, la relazione particolareggiata alla proposta di Piano del Consumatore, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni nella fase genetica di ciascun rapporto;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, nello specifico verificando se le stesse fossero state assunte con la consapevolezza di poterle adempiere o che comunque ciò sia indipendente dalla capacità di volere del debitore;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si assuma quale riferimento una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.159.

Dall'analisi e disamina della documentazione prodotta il Gestore potrà verificare che il debitore non ha posto volontariamente in essere atti (anche omissivi) che avrebbero potuto cagionare con dolo un danno ai creditori né che si sia indebitato con colpa grave, malafede o frode, essendo il sovraindebitamento derivato da una minorata capacità di volere in quanto il debitore è in cura per disturbi psichici nonché per la dipendenza da ludopatia.

In merito alla "diligenza" impiegata, intesa quale mancanza di colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni l'Occ è chiamato a verificare, sulla base di quanto esposto dal debitore nonché sulla base delle verifiche documentali, anche mediante diretta acquisizione presso le banche dati pubbliche e private,

³ Dichiarazioni dei redditi

oltre alla disamina e valutazione della documentazione ufficiale prodotta, che il debitore sia scevro da “colpa grave, malafede o frode” nella causa del sovraindebitamento poiché esso è da attribuirsi alle condizioni psichiche del debitore in quanto invalido civile affetto da *“Sindrome affettiva bipolare in terapia farmacologica⁴ e follow up, con dipendenza dal gioco patologica⁵”*, come accertata dal DSM/UOS-CSM III[^] A.T. presso l’ASL di Roma VIA DI Torre Spaccata, 157.

Ad eccezione del finanziamento erogato da Unicredit nel 2011, quando il debitore era ancora coniugato, il ricorso alla finanza esterna è stato effettuato sia per esigenze personali, nonché per corrispondere inizialmente l’assegno di mantenimento all’ex coniuge di €. 200,00, così come stabilito con la sentenza di omologa della separazione, nonché per la ludopatia di cui è affetto. È vero anche che i finanziamenti del 2013, del 2014, del 2016 e del 2017 sono stati tutti erogati dagli enti finanziatori con un incremento delle rate complessive che, come si vedrà in seguito, hanno condotto ad un rapporto rata/reddito oltre il 93%, violando le disposizioni di cui all’art. 124 bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico Bancario, in ordine alla prescritta valutazione del merito creditizio, a cui i finanziatori devono attenersi prima di erogare ulteriore finanza, peraltro con tassi d’interesse abbastanza elevati con aggravio di costi e commissioni connesse ai finanziamenti erogati. La legge 3/2012, come riformata dalla legge 176/2020, nell’ambito delle procedure di piano del consumatore ex art. 12-bis co 3-bis, prevede espressamente delle preclusioni processuali a carico dei soggetti finanziatori che abbiano violato la normativa in ordine al merito creditizio, inibendo ad essi il diritto di opporsi all’omologa e di esperire reclamo se ritenuti colpevoli, e recita testualmente *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.”*

Tra le cause del sovraindebitamento è da annoverare certamente la ludopatia di Bruno Gaetano, associata ad un disturbo psichico per il quale gli è stata riconosciuta l’invalidità civile e per i quali segue un percorso terapeutico presso l’Asl di Roma.

Per il suo stato psichico, aldilà della ludopatia, che di per sé giustifica chi è malato, come tale capace di intendere, ma non di volere, si ritiene che Bruno Gaetano sia meritevole di accedere alla procedura di sovraindebitamento, anche perché dalla ricostruzione della sua situazione economico/patrimoniale non emergono condotte connotate da colpevolezza cosciente nel sovraindebitarsi, essendo ciò avvenuto anche per far fronte al continuo incremento del debito da restituire agli enti finanziatori, che comunque hanno erogato cinque finanziamenti con tassi d’interesse (TAN) elevati, (3,80% Dinamyca Retail), (8,25% Unicredit), - (9,90% Deutsche Bank) e (5,85% BCC); nessuna colpa grave sembra ascrivibile al debitore per le ragioni suddette.

⁴ Verbale di invalidità INPS

⁵ Certificato e referto C.I.M.

I finanziatori Unicredit, Deutsche Bank, BCC e Dinamyca Retail trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si ritiene possano considerarsi immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in *IlCaso.it*, 21031);

Ai sensi dell'art. 9 comma 1° la residenza del debitore ricade nel circondario del Tribunale di Roma presso cui sarà depositata la domanda di liquidazione, unitamente all'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i suoi beni, dell'autocertificazione in merito all'assenza di atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni, alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, delle spese necessarie al suo sostentamento, con deposito del certificato di stato di famiglia, nonché con la relazione particolareggiata e l'attestazione di fattibilità tecnica dell'Occ.

4. Sussistenza dello stato di sovraindebitamento (art. 6 legge 3/2012)

Il debitore versa in una situazione di sovraindebitamento intesa quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina l'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; invero, **la somma delle rate complessive mensili, pari ad €. 1.196,93**, con un rapporto rata reddito pari a **93,19%**, che non consente ulteriormente ad egli il pagamento delle rate. Inoltre Deutsche Bank ha ceduto il proprio credito derivante dal prestito personale n. 5180328200 a Itacapital srl che ha fatto ricorso di ingiunzione al Tribunale di Roma per il pagamento delle somme residue ottenendo e notificando il decreto ingiuntivo n. R.G. 65502/2018.

Quindi, le somme esigibili in quanto scadute e intimate, in uno con i finanziamenti in corso, non sono sostenibili per il debitore che non possiede beni di alcun genere e dispone solo dei redditi derivanti dal suo rapporto di lavoro.

Infatti la retribuzione media mensile percepita dal proponente nel 2020, calcolata sommando tutti i ratei mensili oltre alla tredicesima mensilità, dividendo il tutto per tredici mesi, era pari ad **€1.260,00 circa**.

5. Elenco creditori e situazione di sovraindebitamento

Dal riquadro seguente si evince la situazione debitoria dell'istante nei confronti di banche e società finanziarie. Allo stato non sono emerse altre obbligazioni:

Creditore	Causale	Importo finanziato	Rata mensile	Nr. Rate	Ta n	rata/re dditto	Data credito iniziale	Reddito annuale	Data fine rimborso	Grado	Importo deb. residuo
Dinamyca Retail	cqs	22.478,51	277,00	120	3,8 0%	30,66%	28/02/2017		28/01/2027	Chirografario	17.366,84

UNICREDIT/AK NORDIC AB	Cntr. N. 12101732 e cntr. N. 400524607	22.641,69	337,98	84	8,2 5%	30,88%	23/02/2011		23/01/2018	Chirografario	22.641,69
DEUTSCHE BANK/ITACAPITAL SRL	PRESTITO PERSONALE N. 5180328200 / Decr. Ing. R.G. 65502/2018	5.529,06	88,00		9,9 0%	7,54%	08/04/2013		08/03/2013	Chirografario	5.529,06
DEUTSCHE BANK/IFIS Npl Investing	prestito personale Contratto n. 18459	125,10									125,10
AER Amministr. Fin. Prov.le di Catania	CARTELLA - IRPEF 09720140088104558000	1.222,64				1,67%				Privilegiato	1.015,34
										Chirografario	207,30
IPA ROMA CAPITALE Prestito BCCR	PRESTITO PERSONALE N. 64024	20.500,00	226,05	120		27,96%	14/11/2014		14/12/2024	Chirografario	11.483,53
IPA ROMA CAPITALE	PRESTITO PERSONALE N. 64861	20.500,00	267,90	96	5,8 5%	27,96%	14/04/2016		14/03/2024	Chirografario	12.741,07
SIMETO AMBIENTE SPA - CATANIA	Ingiunzione tariffa igiene ambientale 2008/2009	829,46				1,13%				Privilegiato	379,66
										Chirografario	449,80
		€ 73.326,46	€ 929,03			99,83%				Totale creditori ante procedura	71.939,39

Il totale delle rate mensili, pari ad €. 929,03 in rapporto al reddito medio mensile (reddito annuale /13) percepito nel 2017 è pari al 100,95%.

È da tener presente che il debitore è riuscito ad adempiere al pagamento delle rate di tutti i finanziamenti contratti secondo le scadenze convenute fino a quando ha potuto, ad eccezione del credito preteso da Deutsche Bank, ceduto a Itacapital Srl, che ha comunicato la risoluzione del contratto ed ha adito il Tribunale di Roma, che ha emesso il predetto decreto ingiuntivo.

Il complessivo importo delle obbligazioni a carico dell'istante, come ricostruito in tabella, non era e non è più sostenibile con il solo attivo derivante dai suoi redditi futuri.

Quindi è del tutto evidente, come sarà dimostrato in seguito che, non avendo altre entrate, l'istante ha utilizzato i finanziamenti anche per pagare le rate.

L'istante ha a suo carico una sola cartella esattoriale n. **09720140088104558000** relativa a Irpef del 2010, notificata il 21/08/2014; la stessa cartella risulta anche dal certificato dei crediti rilasciato da Agenzia delle Entrate.

3.1 Procedure esecutive

Non ci sono procedure esecutive immobiliari e/o mobiliari presso terzi in corso.

3.2 Crediti erariali

Non sono emersi crediti tributari dell'istante, oltre la cartella indicata ed un debito comunicato da Simeto Ambiente Spa, a cui sono stati richiesti gli atti presupposti a mezzo pec.

3.3 Altro

Non ci sono altre utilità ai fini della procedura in quanto il debitore non è titolare di beni immobili né mobili registrati sull'intero territorio nazionale. Egli non ha mai posseduto beni mobili registrati né beni immobili.

4 Attivo

4.1 Beni dell'istante

➤ Immobili

L'istante non è proprietario di beni immobili su tutto il territorio nazionale, così come dichiarato nella autocertificazione allegata⁶ e come si evince dalla visura catastale⁷ e ipocatastale estratta dal cassetto fiscale.

L'istante è titolare di una Postepay, emessa da Poste Italiane spa, sulla quale è accreditato lo stipendio e non vi sono altre movimentazioni, per cui l'eventuale saldo periodico non si ritiene sia rilevabile ai fini dell'odierna procedura; di essa si produce comunque l'estratto conto.

5 Cause del sovraindebitamento

Le cause del sovraindebitamento sono riconducibili al ricorso dell'istante alla finanza esterna per sostenere se stesso nonché per la dipendenza dal gioco d'azzardo. La Ludopatia ovvero la dipendenza da gioco d'azzardo, di cui è affetto l'istante, è la causa principale della contrazione dei finanziamenti al fine di procurarsi il denaro necessario da impiegare nelle scommesse; ciò ha indotto il debitore nella situazione di sovraindebitamento, per l'uscita dalla quale riceve un supporto anche dall'ex coniuge, che lo ospita poiché egli non ha allo stato la possibilità di pagare un canone di locazione. Egli è affetto inoltre da disturbi psichici connessi alla ludopatia sentendosi causa generante il problema, per cui gli è stata riconosciuta l'invalidità civile dall'Inps di Roma.

La dipendenza patologica dal gioco d'azzardo ha portato il debitore a trascurare la famiglia e il lavoro determinando una situazione di difficoltà a riprendere il controllo della propria vita, per questi motivi la ludopatia è stata recentemente riconosciuta come una vera e propria malattia.

L'istante ha manifestato il costante bisogno di aumentare la posta in gioco ed ha contratto più debiti di quanto fosse in grado di sostenere fino a trovarsi in una situazione finanziaria disperata causata da un'eccessiva esposizione della propria posizione debitoria.

Risulta evidente come per quanto riguarda la legge 3/2012, la situazione di eccessivo indebitamento causata da oggettivi problemi di ludopatia, rappresenti una fattispecie meritevole di attenzione – in quanto determinata da una condizione patologica – e verso la quale si annoverano diverse pronunce giurisprudenziali favorevoli al riconoscimento di un criterio di meritevolezza. (cfr. Trib. di Vicenza, 24 settembre 2020 – presidente ed estensore G. Limitone).

Il riconoscimento della possibilità per il ludopatico di accedere alla procedura di esdebitazione, ovvero di cancellazione dei debiti, sarà supportato anche dal

⁶ Autocertificazione attivo

⁷ Visura catastale negativa estratta dal cassetto fiscale

percorso di assistenza e cura delle sue patologie presso la struttura pubblica del CIM (Centro di igiene mentale) prima ed ora in carico presso l'Asl Roma 2, Presidio⁸ Casilina 1368.

5/53 ratin

L'esposizione debitoria dell'istante alla data odierna è pari a € 71.939,39, salvo correzioni e precisazioni, di cui nella tabella seguente si riporta il dettaglio:

Creditore	Causale	Importo finanziato	Rata mensile	Nr. Rate	Ta n	rata/reddito	Data credito iniziale	Reddito annuale	Data fine rimborso	Grado	Importo deb. residuo
Dinamyca Retail	cqs	22.478,51	277,00	120	3,80%	30,66%	28/02/2017		28/01/2027	Chirografario	17.366,84
UNICREDIT/AK NORDIC AB	Cntr. N. 12101732 e cntr. N. 400524607	22.641,69	337,98	84	8,25%	30,88%	23/02/2011		23/01/2018	Chirografario	22.641,69
DEUTSCHE BANK/ITACAPITAL SRL	PRESTITO PERSONALE N. 5180328200 / Decr. Ing. R.G. 65502/2018	5.529,06	88,00		9,90%	7,54%	08/04/2013		08/03/2013	Chirografario	5.529,06
DEUTSCHE BANK/IFIS Npl Investing	prestito personale Contratto n. 18459	125,10									125,10
AER Amministr. Fin. Prov.le di Catania	CARTELLA - IRPEF 09720140088104558000	1.222,64				1,67%				Privilegiato	1.015,34
										Chirografario	207,30
IPA ROMA CAPITALE Prestito BCCR	PRESTITO PERSONALE N. 64024	20.500,00	226,05	120		27,96%	14/11/2014		14/12/2024	Chirografario	11.483,53
IPA ROMA CAPITALE	PRESTITO PERSONALE N. 64861	20.500,00	267,90	96	5,85%	27,96%	14/04/2016		14/03/2024	Chirografario	12.741,07
SIMETO AMBIENTE SPA - CATANIA	Ingiunzione tariffa igiene ambientale 2008/2009	829,46				1,13%				Privilegiato	379,66
										Chirografario	449,80
		€ 73.326,46	€ 929,03			99,83%				Totale creditori ante procedura	71.939,39

Si tratta di crediti al consumo, tra finanziamenti personali e cessione del quinto dello stipendio, per cui di contratti della stessa natura, tutti chirografi. Unici crediti privilegiati sono quelli di Agenzia delle Entrate Riscossione per Irpef relativa al 2010, per l'importo di €. 808,04 ed ex art. 2751 bis co 2 cc (privilegio generale mobiliare) e quello comunicato da Simeto Ambiente spa per una tassa rifiuti per l'importo comunicato di €.829,46, che a richiesta ha precisato il credito.

I finanziamenti erogati all'istante presentano costi connessi considerevoli, comunque sostenuti attraverso gli importi finanziati, anch'essi assoggettati a maturazione di interessi nei piani di ammortamento.

La causa attiva del sovraindebitamento, individuabile temporalmente a decorrere dal 2011, è stata generata dalle esigenze familiari prima e poi da quelle personali connesse anche alla dipendenza dal gioco d'azzardo, in seguito alla separazione personale dal coniuge.

L'istante non è in grado di ricostruire l'impiego dei finanziamenti erogati dal 2013 al 2017 in quanto utilizzati nel gioco d'azzardo.

Nel caso di specie il superamento della soglia prudenziale del rapporto rata/reddito, stimata nel 30%, si è verificato nel 2013 con il finanziamento erogato da Deutsche Bank, anno in cui vi era già un finanziamento in corso erogato da Unicredit Banca con una rata mensile complessiva di €.425,98, e il

⁸ Certificato di presa in carico

14/11/2014 veniva erogato un nuovo finanziamento dalla BCC di Roma, portando la rata complessiva ad €. 652,03; successivamente il 14/04/2016 la BCC di Roma erogava un ulteriore finanziamento portando la rata complessiva ad €. 919,93. Ultimo finanziamento in ordine di tempo la cessione del V dello stipendio erogata da Dinamyca Retail con una ulteriore rata mensile di €. 277,00, portando il totale delle rate mensili ad €. €.1.196,93 (rapporto rata/reddito 100,95%).

Accortosi dell'insostenibilità delle rate l'istante cominciava il percorso di riabilitazione dalla ludopatia anche con l'aiuto della sua ex moglie e della sua ex suocera che, accortasi del grave stato psichico dell'istante, gli ha concesso la possibilità di alloggiare presso la sua abitazione la prima, e di fornirgli assistenza la seconda, che ha accettato anche di essere nominata quale amministratore di sostegno, essendo la famiglia originaria dell'istante residente in Sicilia. Il debitore ha presentato istanza presso il Tribunale di Roma, Volontaria Giurisdizione, per la nomina di un amministratore di sostegno, appunto.

Dal lato della domanda il credito si identifica prevalentemente con la voglia irrefrenabile del gioco, non per l'acquisto di beni voluttuari né di servizi turistici e servizi sanitari non necessari, ecc.

Si tratta di una forma di sovraindebitamento fuori controllo, nella totale incapacità di volere, a cui però hanno certamente concorso gli intermediari finanziari erogando credito non solo in dispregio di qualsiasi valutazione del merito creditizio ex art. 124 bis TUB ma applicando condizioni (costi) al limite dell'usura concreta e generando uno sbilanciamento eccessivo tra i loro interessi economici e quelli del sovraindebitato.

Dalla ricostruzione effettuata e dalla cronistoria dei finanziamenti si evince con immediatezza la lievitazione del debito da prestiti a causa dell'esosità delle condizioni economiche applicate ai finanziamenti nonché dell'unica preoccupazione delle società finanziatrici incentrate a preconstituirsì garanzie di rimborso dei prestiti erogando finanziamenti da restituire mediante la cessione di parte della retribuzione, essendo presumibilmente consapevoli che il carico finanziario complessivo e le condizioni economiche applicate imponevano, ben potendone prevedere l'insolvenza futura, di erogare denaro in una forma tecnica più garantita rispetto al prestito personale.

Non si può, al fine di valutare il concorso di colpa delle società finanziatrici, non condividere il dettato della Direttiva COM (2002) 443 def., recepita in Italia dalla legge n. 154/1992, poi trasfusa negli artt. 121 – 126 del T.U.B. che va nella direzione di contenere il fenomeno del sovraindebitamento; l'art. 9 prevede in capo al creditore l'obbligo di valutare, "*con ogni mezzo a sua disposizione*", l'effettiva capacità del consumatore di rimborsare il credito concesso. Non sembra che ciò sia stato fatto dalle banche e finanziarie eroganti. In busta paga sono indicati i due finanziamenti erogati da BCC di Roma e la cessione del V dello stipendio, così come da Crif; nella centrale rischi di Banca d'Italia è rilevabile la segnalazione a sofferenza dei crediti erogati da Unicredit e da Deutsche Bank sin dal 2014.

L'art. 6 attiene alla materia di informazione precontrattuale e all'obbligo di consulenza dell'intermediario nei confronti del potenziale debitore per consentire al consumatore di arrivare alla propria decisione in maniera consapevole ed informata, conscio degli obblighi contrattualmente assunti e quindi in grado di poter prevedere la propria capacità di far fronte ai propri debiti, comprensivi di capitale prestato e costi da sostenere per il servizio del credito.

Tale informazione precontrattuale non è stata effettuata nel caso di specie né tantomeno si ritiene sia stata valutata l'effettiva capacità del consumatore di rimborsare il credito. È opportuno verificare l'erogazione dei finanziamenti riportati nella tabella seguente, ove è visualizzabile l'ordine temporale degli stessi a decorrere dal 2011 e nell'ultima colonna di dx il rapporto rata/reddito:

Merito creditizio	Rate	Data	Nucleo familiare	Netto mensile	reddito/rate	Merito si/no	Rate totali
UNICREDIT/AK NORDIC AB	337,98	23/02/2011	2	1.261,53	26,79%	NO	337,98
DEUTSCHE BANK/ITACAPITAL SRL	88,00	08/04/2013	1	1.003,22	42,46%	NO	425,98
AER	0,00	21/08/2014	1	0,00	#DIV/0!	#N/D	
AER	0,00	00/01/1900	1	0,00	#DIV/0!	#N/D	
IPA ROMA CAPITALE	226,05	14/11/2014	1	1.197,85	54,43%	NO	652,03
IPA ROMA CAPITALE	267,90	14/04/2016	1	1.172,46	78,46%	NO	919,93
SIMETO AMBIENTE SPA	0,00	00/01/1900	1	0,00	#DIV/0!	#N/D	
DINAMYCA RETAIL	277,00	28/02/2017	1	1.185,64	100,95%	NO	1.196,93

Nell'ultima colonna a dx è possibile rilevare la percentuale del rapporto rata/reddito man mano che si aggiungono ulteriori rate e il dato abnorme è quello rilevato nel 2017, anno in cui con l'erogazione del finanziamento di Dinamyca Retail il rapporto rata/reddito raggiunge il 100,95%.

Nella penultima colonna di dx è stato calcolato se i finanziatori di volta in volta abbiano effettuato la verifica del merito creditizio e da ciò si evince che sin dal finanziamento erogato da Deutsche Bank nel 2013 tale controllo preventivo è stato disatteso.

L'unica possibilità per il proponente, che ha onorato il pagamento delle rate fin quando ha potuto, era offerta dalle finanziarie che, attraverso una puntuale sollecitazione, aggravavano sempre più la propria situazione finanziaria, offrendo finanza per, sostanzialmente, pagare i debiti. Pur di rispettare gli impegni l'istante, peraltro non dotato di idonee conoscenze e cultura finanziaria, non avrebbe avuto altre soluzioni se non il ricorso agli usurai.

I finanziamenti contratti dal ricorrente evidenziano l'applicazione di condizioni oggettivamente esorbitanti, e comunque sempre superiori al TEGM per operazioni rientranti nelle rispettive categorie del MEF; ciò è stato ed è causa, oltre che della perdita del potere di acquisto dello stipendio del ricorrente, anche della minor disponibilità di denaro, assorbito dal progressivo debito di restituzione.

Sul piano oggettivo, il sovraindebitamento nasce essenzialmente dal ricorso al credito al consumo, ma nel caso di specie il ricorso iniziale al credito, nel momento in cui si sono verificate le necessità finanziarie, era proporzionato al suo reddito ed era inizialmente sostenibile, e successivamente il debitore è stato costretto a ricorrervi per dare sfogo alla sua spasmodica ed irrefrenabile dipendenza dal gioco d'azzardo, nonché per pagare le rate.

Il comportamento colpevole delle banche e delle finanziarie ha generato o contribuito a generare una situazione di sovraindebitamento, tal che il soggetto finanziato non è più in grado di restituire i prestiti, né lo sarà mai, se non dovendo rinunciare ai propri bisogni vitali essenziali, rimanendo un soggetto improduttivo per sempre, specialmente a livello macroeconomico.

Non può, pertanto, non essere non evidenziato il concorso di colpa delle banche e finanziarie eroganti nel procurare l'attuale situazione di sovraindebitamento, a cui non può non seguire il consequenziale esdebitamento che, secondo la Raccomandazione Europea, se il sovraindebitato è onesto deve essere concessa una seconda possibilità; ciò consentirà di poter disporre del reddito necessario a garantire la sua sopravvivenza, che muovendo denaro incrementerà la spesa e contribuirà ad una, seppur piccola, ripresa economica.

Ragion per cui alle finanziarie eroganti nemmeno potrebbe essere concesso di esprimere valutazioni in merito all'istanza e, in tal caso, il Giudicante non dovrebbe tenerle in conto.

Nessun dubbio può esprimersi sull'onestà dell'istante che è stato ostaggio della dipendenza dal gioco e dei suoi problemi psichici che ne hanno fortemente limitato la capacità di volere.

Se colpa vi è stata questa non è ascrivibile solo al sovraindebitato, e ad egli non può essere ascritta la colpa grave, malafede o frode nell'indebitamento, che sola potrebbe impedire l'accesso alla procedura.

L'istante appare meritevole di accedere alla procedura di sovraindebitamento in quanto non emergono condotte connotate da colpa grave, malafede o dolo nell'indebitarsi, essendo ciò avvenuto a causa di un vizio della volontà, legato ai problemi psichici ed alla ludopatia, che ha generato un continuo incremento del debito da restituire agli enti finanziatori; è coerente con il *favor debitoris*, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), l'applicazione della novella di dicembre 2020, più favorevole al debitore, nella quale non compare più la colpa generica, quale requisito *ad impediendum* dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave (come già recepito dalla giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Ancona 16 luglio 2019, in *IlCaso.it*, 22514), di cui nell'odierna istanza non si evince la sussistenza; i finanziatori, dal secondo in ordine cronologico di erogazione, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili,

verrebbero senz'altro assorbiti e superati dalla causa patologica del ricorso al credito e da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in *IlCaso.it*, 21031);

La legge ha inteso costruire il sovraindebitamento come una situazione presupposta, cioè la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge: non l'effetto di un contegno dunque, ma causa legittimante.

Il che trova lampante spiegazione proprio nella collocazione del testo normativo e nella sua *ratio* manifesta, che è quella di far fronte al fenomeno dell'usura e dell'estorsione, cioè alle migliaia di persone strozzinate già quando la legge (proprio per loro) è stata emanata, e che la legge stessa voleva aiutare a tirarsi fuori dai guai.

Quindi non soccorre ad un evento imprevedibile e sopravvenuto, bensì ad una situazione di fatto preesistente alla legge.

Infatti, nella legge n. 3/2012 non esiste alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi il sovraindebitamento è visto come una conseguenza di ulteriori indebitamenti, senza riferimenti (in termini oggettivi) alle cause, e sovente frutto di un processo graduale al quale può essere molto difficoltoso, se non persino impossibile, porre rimedio *in itinere*.

Il sovraindebitamento è comunque collegato causalmente con l'iniziale necessità di sostenere le spese indifferibili e necessarie, per cui il debitore non può essere ritenuto colpevole poiché la legge non si applica solo ai casi di eventi successivi che comportino shock esogeni.

La situazione non può non essere globalmente valutata come immune da colpa grave con l'esimente di chi è capace di intendere ma non di volere, quindi una forma attenuata di colpa per l'incapacità di contrastare con la volontà i problemi psichici e la ludopatia di cui è affetto.

Non gli si può precludere l'accesso alla procedura perché non si rendeva conto di sovraindebitarsi, e si ritiene che non abbia creato con colpa grave le condizioni di base del maggior debito.

Essenziale rimane l'esame delle ragioni (sia oggettive che soggettive) che hanno determinato il sovraindebitamento: erano inizialmente bisogni essenziali e non voluttuari, poi la dipendenza dal gioco ed i gravi problemi psichici hanno alimentato ulteriormente il ricorso alla finanza esterna.

Il consumatore era capace di intendere ma non di volere.

6 Piano del consumatore

6.1 Attivo disponibile nel piano

Gli unici beni utilizzabili nella procedura di piano del consumatore sono i crediti futuri derivanti dalla retribuzione mensile erogata dalla Città Metropolitana di Roma, detratte le spese necessarie al suo mantenimento. Quindi l'attivo disponibile per la procedura di liquidazione del patrimonio, al netto delle spese mensili, è stato calcolato in €. 329,00 circa.

6.2 Prospetto di piano del consumatore

Nella tabella seguente è riportato il piano dei pagamenti proposti dal debitore con una rata mensile, al netto dell'importo necessario al suo mantenimento, anche in vista di una auspicabile emancipazione dalla sua dipendenza psichica:

PREDEUCIBILI

Creditore	Tipologia	Privilegi	Importo	FONTE	acconto al deposito	Saldo		Importo rata	A partire dal mese post omolog a n.
OCC	Oneri e compenso	Prededuzione	2.800,00	preventivo	-	2.800,00	12	233,33	1
Avvocato	Oneri e compenso	Prededuzione	1.924,00	preventivo	825,00	1.099,00	12	91,58	1
Liquidatore	Oneri e compenso	Prededuzione			-	-	12	-	1
			4.724,00						
				Totale		3.899,00		Total e 324,92	
				24.225					Nel budget rata/reddito

PRIVILEGIATI E CHIROGRAFARI

Creditore	Causale	Importo finanziato	Grado	Importo deb. residuo	% falcidia	debito post stralcio	N. rate	Importo rata	Decorrenza pagamenti
Dinamyca Retail	cqs	22.478,51	Chirografario	17.366,84	79,00%	3.647,04	48	75,98	13
UNICREDIT/AK NORDIC AB	Cntr. N. 12101732 e cntr. N. 400524607	22.641,69	Chirografario	22.641,69	79,00%	4.754,75	48	99,06	13
DEUTSCHE BANK/ITACAPITAL SRL	PRESTITO PERSONALE N. 5180328200 / Decr. Ing. R.G. 65502/2018	5.529,06	Chirografario	5.529,06	79,00%	1.161,10	48	24,19	13
DEUTSCHE BANK/IFIS Npl Investing	prestito personale Contratto n. 18459	125,10		125,10	79,00%	26,27	48	0,55	
AER Amministr. Fin. Prov.le di Catania	CARTELLA - IRPEF 09720140088104558000	1.222,64	Privilegiato	1.015,34	50,00%	507,67	48	10,58	13
			Chirografario	207,30	79,00%	163,77	48	3,41	
IPA ROMA CAPITALE Prestito BCCR	PRESTITO PERSONALE N. 64024	20.500,00	Chirografario	11.483,53	79,00%	2.411,54	48	50,24	13
IPA ROMA CAPITALE	PRESTITO PERSONALE N. 64861	20.500,00	Chirografario	12.741,07	79,00%	2.675,62	48	55,74	13
SIMETO AMBIENTE SPA - CATANIA	Ingiunzione tariffa igiene ambientale 2008/2009	829,46	Privilegiato	379,66	50,00%	189,83	48	3,95	13
			Chirografario	449,80	79,00%	94,46	48	1,97	13
		€ 73.326,46	Totale creditori ante procedura	71.939,39	Totale	15.632,05		325,67	€ 329
								Nel budget	Reddito disp.

Il piano prevede il pagamento dei creditori predeucibili, al netto dell'acconto già versato, in 12 rate mensili di €.300,05 decorrenti dal mese successivo al decreto di omologa. Successivamente saranno pagati tutti gli altri creditori con 48 rate mensili di €.325,67 cad. nella misura del 50% crediti muniti di privilegio generale e nella misura del 21% i chirografari.

6.3 In merito al trattamento del credito da cessione del V dello stipendio

Il finanziamento rimborsabile mediante “cessione del quinto” dello stipendio è stato trattato al pari degli altri crediti avendo esso natura chirografaria.

Il credito futuro è cedibile secondo il principio generale espresso dall'art. 1348 c.c.⁹. Se oggetto della cessione è un credito che non esiste (in quanto solo “futuro”, ancorchè determinabile perché di fonte determinata), la negoziazione non può possedere immediati effetti traslativi, ma effetti soltanto obbligatori, poiché quelli reali sono suscettibili di apparire e realizzarsi soltanto con la venuta ad esistenza del credito medesimo, nella evenienza in cui ne sussista – inalterata – la fonte.

Sul filo conduttore delle considerazioni esposte, la cessione di crediti futuri, nel cui novero si innesta a pieno titolo quella avente ad oggetto il quinto retributivo o previdenziale, viene apprezzata dalla giurisprudenza e dottrina maggioritarie alla stessa stregua della vendita di cosa futura e qualificata come vendita obbligatoria, nell'economia della quale solo nel frangente in cui il credito diviene reale e tangibile, esso è acquistato dal cedente, per trasferirsi automaticamente e immediatamente al cessionario¹⁰. (quindi senza la necessità di un apposito negozio di disposizione).

L'effetto traslativo del credito dal cedente al cessionario, si concretizza, dunque, soltanto nel momento in cui il credito viene in vita, perché la fonte lo ha effettivamente reso disponibile.

La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta, pertanto, che esso si perfezioni per effetto del consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma senza implicare che al perfezionamento del negozio consegua meccanicamente il trasferimento del credito dal cedente al cessionario. Quando oggetto del contratto è un credito futuro la fattispecie è obbligatoria e l'effetto traslativo rimesso all'esistenza concreta del credito ceduto¹¹.

Il fondamento è nei principi generali, segnatamente nella previsione dell'art. 1472 c.c.. Quest'ultimo, nel regolare come archetipo la vendita di cose future, scolpisce un principio generale: l'acquisto della proprietà si verifica quando la cosa viene ad esistenza.

La cessione, quindi, altro non è che una garanzia della restituzione del prestito e come tale va trattata, senza anomale estrapolazioni dei ratei non ancora maturati dal concorso fra i creditori, una volta del concorso sia stata scandita l'apertura¹².

L'esclusione della cessione del quinto dello stipendio dalla procedura di sovraindebitamento è stata motivata anche additandone *tout court* l'incoerenza rispetto ai principi di concorsualità del procedimento e di parità di trattamento che questo esprime¹³.

In un'ulteriore visuale ermeneutica si è preferito rimarcare che la legge stessa implica di non tener conto di accordi di cessione volontariamente raggiunti in anticipo sull'apertura del concorso da sovraindebitamento tra debitore e

⁹ Art. 1348 cc “Cose future”: “La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge”.

¹⁰ A. Dolmetta e G. Portale, *Cessione del credito e cessione in garanzia nell'ordinamento italiano*, in *Banca, borsa e tit. cred.* 1999, I, 76 ss.

¹¹ Cass. 17 marzo 1995, n. 3099, in *Giust. civ. Mass.* 1995, 627; Cass. 22 novembre 1993, in *Foro it.* 1994, I, 3126.

¹² Trib. Livorno, 18 settembre 2016, in *www.ilcaso.it*.

¹³ Trib. Grosseto 9 maggio 2017, in *www.ilcaso.it*.

creditore. Se detti accordi fossero vincolanti farebbero ostruzione all'accesso alla procedura concorsuale, permettendo il soddisfacimento integrale di singoli titolari di pretese e la proporzionale, tranciante riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri¹⁴.

È significativo, peraltro, che il legislatore della l. n. 3 del 2012, dal canto suo, abbia scelto di non rinviare all'art 545 c.p.c., ossia al parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento. In tal senso, non viene in evidenza la quota "di sbarramento" di un quinto dell'emolumento, né tanto meno la misura della pensione sociale, dovendo di volta in volta il giudice del sovraindebitamento, sulla base della documentazione prodotta *ex art.* 14-ter, comma 2, e 9, comma 2, l. n. 3 del 2012, rideterminare quanto occorre al mantenimento del sovraindebitato nel contesto della procedura concorsuale. Una valutazione a posteriori dunque, che non si spiega altrimenti che come segno d'irrelevanza *pro futuro* degli accordi anteriori al concorso.

6.4 Piano rateale

Nella tabella seguente si riporta il presumibile piano rateale proposto.

Tabella piano rateale

CREDITORI	Prededucibili	€ 3.899,00
1	€ 324,92	30/09/2021
12	€ 324,92	30/08/2022
Totale	€ 3.899,00	
30/09/2022	Creditori	€ 15.632,05
1	€ 325,67	30/09/2022
48	€ 325,67	30/08/2026
Totale	€ 15.632,05	

Il 30/08/2022 saranno pagati gli organi della procedura e il 30/08/2026 tutti gli altri creditori. Con la Postepay rilasciata da Poste italiane, in titolarità dell'istante sarà disposto un bonifico permanente fino a concorrenza dell'importo mensile da destinare a ciascun creditore secondo il piano di pagamenti prospettato.

7 Garanzie

L'istante non dispone di alcuna garanzia per il piano ad eccezione del suo reddito futuro, detratto quanto necessario alle sue esigenze, che mette interamente a disposizione della procedura.

8 Condizioni di meritevolezza del consumatore

8.1 Diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni

Da quanto si è detto sopra si evince che l'istante, qualora non sia ritenuto diligente nell'assunzione delle obbligazioni, la sua responsabilità deve essere ascritta ad una colpa lieve, attenuata dalla sua menomata capacità di volere.

8.2 Atti in frode

¹⁴ Trib. Pistoia 27 dicembre 2013, in *www.ilcaso.it*.

Nessun atto in frode è stato compiuto dall'istante e ciò è verificabile attraverso le visure nonché le banche dati pubbliche e private oltre all'analisi del conto della Postepay, non essendo stato egli mai titolare di beni immobili e mobili registrati. Per cui nessun attivo è stato sottratto ai creditori né nessun atto è stato da egli compiuto per frodare le loro ragioni.

9 Conclusioni

Si ritiene che il piano del consumatore di Bruno Gaetano possa soddisfare, seppure in una percentuale ridotta, tutti i creditori privilegiati e chirografari secondo la regola del concorso. L'ammissione alla procedura garantirà, nel contemperamento dell'interesse delle parti coinvolte, ai creditori di incassare il proprio credito, seppur in misura parziale, ed al sovraindebitato di tornare a vivere potendo provvedere al suo sostentamento personale ed alle spese di una propria abitazione, aspirando alla esdebitazione del residuo debito dopo il pagamento del piano ed il completamento del programma di riabilitazione, secondo le previsioni della legge 3/2012.

IN SUBORDINE

Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la proposta di piano del consumatore, sin d'ora si formula istanza di conversione della stessa in procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss della legge 3/2012, se del caso con la concessione del termine di legge per la formulazione del programma di liquidazione.

Roma, lì 15/01/2021- 05/07/2021



Gaetano Bruno



Avv. Luigi Benigno

Allegati:

- Fotocopia carta identità e codice fiscale dell'istante;
- Istanza nomina Occ;
- Copia bonifico nomina Occ;
- Provvedimento di nomina Occ e accettazione del Gestore;
- Preventivo Occ sottoscritto per accettazione;
- Mandato Avv. Benigno Luigi;
- Preventivo compenso legale
- Certificato di residenza;
- Stato di famiglia;
- Sentenza omologa separazione personale;
- Certificati medici e verbale di accertamento invalidità civile
- Estratto contributivo Inps
- Visura catastale negativa
- Ultime tre dichiarazioni dei redditi 2021,2020 e 2019
- Ultime tre buste paga
- Contratto di cessione del V erogato da Dinamyca Retail;
- Contratto di finanziamento erogato da UNICREDIT e ceduto a AK NORDIC AB
- Contratto di prestito personale n. 64024 concesso da IPA ROMA CAPITALE
- Contratto di prestito personale n. 64861 concesso da IPA ROMA CAPITALE
- Cartella esattoriale A.E.R.
- Avviso di ingiunzione di SIMETO AMBIENTE SPA
- Elenco dei creditori con indicazione delle somme;
- Inventario beni del debitore e attività;
- Autocertificazione attestante le spese mensili;
- Autocertificazione di assenza atti dispositivi negli ultimi 5 anni;
- Autocertificazione pregiudizi penali;
- Visura Protesti;
- Estratto conto ultimi 5 anni;
- Visura PRA;
- Centrale rischi Banca d'Italia;
- Centrale di allarme interbancaria;
- Informativa CRIF;
- Informatica CTC;
- Informativa Experian;
- Ricevute spese mensili;
- Estratto di ruolo Agenzia delle entrate riscossioni;
- Certificato situazione tributaria Comune di Roma
- Certificazione carichi pendenti Agenzia delle Entrate;